



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 241 – 28 Ottobre 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ FONDO NUOVO COMPETENZE: AL VIA IL FONDO PER LA FORMAZIONE FINANZIATA PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il D.I. 9 Ottobre 2020, con cui diventa operativo il Fondo Nuove Competenze previsto dall'art. 88 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e creato per sostenere le imprese nel processo di adeguamento dei nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza da COVID-19 e per offrire un'opportunità formativa ai lavoratori dipendenti privati per acquisire nuove o maggiori competenze per una graduale ripresa dell'attività lavorativa.

Al Fondo, istituito presso l'ANPAL, possono avvalersi tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, con le associazioni sindacali dei lavoratori, accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 Dicembre 2020 e devono prevedere:

- progetti formativi;
- numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- numero di ore (massimo 250 ore per lavoratore) dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, nei casi di erogazione della formazione da parte della stessa impresa.

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il termine è elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale.

Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.

Inoltre, gli accordi possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

In seguito alla sottoscrizione dell'accordo collettivo, il datore di lavoro, al fine di accedere al contributo statale, deve presentare istanza all'ANPAL, allegando:

- l'accordo;
- il progetto per lo sviluppo delle competenze.

L'ANPAL, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, deve definire i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.

In caso di gruppo societario, al fine di semplificare la procedura, è possibile presentare un'unica domanda, da parte della capogruppo, anche per conto delle società controllate al 100%.

L'ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto, provvede a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti.

Ad ogni istanza, deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze contenente l'individuazione di:

- obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- soggetti destinatari;
- soggetto erogatore;
- oneri;

- modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e relativa durata, che può anche protrarsi oltre il 31 Dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro la medesima data.

In particolare, il progetto deve dare evidenza:

- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale (art. 8, del D.Lgs. n. 13/2013);
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite nel D.Lgs. n. 13/2013.

In esito alla verifica di conformità dell'istanza, l'ANPAL, determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Tale importo, in fase di consuntivazione finale, potrà essere rideterminato, in riduzione, per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.

L'INPS deve erogare il contributo, con una cadenza trimestrale, nei limiti dell'importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.

A conclusione dell'intervento formativo, l'ANPAL ha il compito di controllare la corrispondenza tra il contributo erogato e la quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento, ed in caso di scostamenti tra le due grandezze, procede, in collaborazione con l'INPS, al recupero delle somme indebitamente erogate.

I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema che facciano specifico riferimento alle finalità prescritte dal legislatore e cioè ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del

mercato del lavoro, sostenendo, in tal modo, le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi richiesti dal mercato stesso.

Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo Nuovo Competenze per il tramite di avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al Fondo, in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività formative. Detta domanda deve essere corredata dall'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

Sono da considerare come enti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che, per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le Università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione anche la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall'accordo collettivo stipulato con i sindacati.

Per eventuali approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo:

- [Decreto Interministeriale del 9 Ottobre 2020](#)

➤ **REGIONE LOMBARDIA, ORDINANZA N. 624 DEL 27 OTTOBRE 2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Per le realtà territorialmente interessate, si segnala che, ad integrazione del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020, è stata emanata dalla Regione Lombardia la recente Ordinanza n. 624 del 27 Ottobre, in vigore fino al 13 Novembre 2020.

Di seguito si riportano le principali misure:

➤ LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO

Come stabilito dall'Ordinanza firmata il 21 Ottobre dal Ministro della Salute e dal Presidente di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire un'apposita autodichiarazione.

➤ LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali/riviste, nonché alle farmacie, alle parafarmacie ed alle tabaccherie.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal D.P.C.M. del 24 Ottobre e dall'Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.

➤ MISURE PER PREVENIRE L'AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI

All'ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

➤ MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO

- le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal D.P.C.M. del 24 Ottobre 2020;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;

- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità 'drive-through' (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all'interno dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Ulteriori eventuali misure restrittive possono essere adottate dai sindaci dei vari comuni lombardi.

➤ ACCESSO ALLE RSA

L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

➤ DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie. Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola. Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami. Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.

➤ SLOT MACHINES

Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines situati all'interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli".

L'Ordinanza n. 620 del 16 Ottobre 2020 (tranne che per quanto previsto all'art. 7 dell' Ordinanza 624 del 27 Ottobre) e l'Ordinanza n. 623 del 21 Ottobre 2020 sono revocate. Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'ordinanza 624 del 27 Ottobre 2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

Per eventuali approfondimenti, si rimanda al provvedimento completo:

- [Ordinanza Reg. Lombardia n. 624 del 27 Ottobre 2020](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [Linkedin](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie